



Circolare del 7 marzo 2016

Oggetto: **Regime contributivo agevolato per artigiani ed esercenti attività commerciale.**

Come è noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto un regime contributivo agevolato per gli artigiani ed i commercianti in possesso di specifici requisiti e che rientrino in determinate condizioni.

Sulla materia è intervenuta la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 111) che ha introdotto alcune novità in merito alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito.

Al riguardo, l'INPS ha fornito le relative istruzioni operative.

Soggetti interessati

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Al riguardo, si riporta di seguito il relativo elenco, suddiviso per codice Ateco, con riferimento alle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell'agevolazione.

Anche il nuovo regime ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.

Calcolo e accredito della contribuzione dovuta.

Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Pertanto, ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre in caso di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, è dovuto in ogni caso e deve essere corrisposto alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti/coadiutori, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini.

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare all'Istituto.

Il termine per la presentazione del modulo di adesione è fissato entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato.

Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno.

Tale termine vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della norma, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome.

In tali casi, andrà compilato lo specifico modello cartaceo da consegnare presso la sede Inps territorialmente competente.

Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione - attraverso la procedura telematizzata appositamente predisposta - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Si ricorda che l'uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Al riguardo, l'INPS rilascerà, a breve, l'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite il Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

ALLEGATO 1

Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI / COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attivita' immobiliari	(41-42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attivita' dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attivita' Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%

		(01 - 02		
		- 03) -		
		(05 - 06		
		- 07 - 08		
		- 09) -		
		(12 - 13 -		
		14 - 15 -		
		16 - 17 -		
		18 - 19 -		
		20 - 21 -		
		22 - 23 -		
		24 - 25 -		
		26 - 27 -		
		28 - 29 -		
		30 - 31 -		
		32 - 33)		
		- (35) -	30.000	67%
		(36 - 37		
		- 38 -		
9	Altre attivita'	39) - (49		
	economiche	- 50 - 51		
		- 52 -		
		53) - (58		
		- 59 - 60		
		- 61 - 62		
		- 63) -		
		(77 - 78		
		- 79 -		
		80 - 81 -		
		82) -		
		(84) -		
		(90 - 91		
		- 92 -		
		93) - (94		
		- 95 -		
		96) - (97		
		- 98) -		
		(99)		